

Piano Nazionale dei Controlli Ufficiali sui Biocidi -anno 2026- PNCB

Indice

1. INTRODUZIONE E FINALITA'
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
3. DURATA E RINNOVO
4. OBIETTIVI STRATEGICI
5. SISTEMA DEI CONTROLLI
6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI ANNUALI
7. FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ISPETTORI
8. CONTROLLI ANALITICI
9. SANZIONI
10. ALLEGATI

1. INTRODUZIONE E FINALITA'

Il presente Piano Nazionale dei Controlli Ufficiali sui prodotti biocidi ed articoli trattati -anno 2026 -PNCB è predisposto ed adottato dal Ministero della Salute–Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale-Direzione Generale dei dispositivi medici e del farmaco (DGFDM)-Autorità Competente in materia di biocidi-che si avvale della collaborazione del Gruppo di lavoro “Controlli ufficiali sui prodotti biocidi” di seguito Gruppo Controlli Biocidi (GCB) e del Gruppo Tecnico interregionale sulla sicurezza chimica (GTI),dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), della Rete dei laboratori di controllo e del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore (CNSC).

Il Piano viene redatto in attuazione di quanto previsto dall'art. 65 par. 2 del Regolamento (UE) 528/2012 (noto come BPR), di quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Ministero della Salute 10 ottobre 2017 (G.U. Serie Generale n.257 del 03/11/2017) e di quanto sancito nell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atto n. 213/CSR del 6 dicembre 2017 (detto anche accordo n. 213/CSR del 2017), che ha integrato il precedente Accordo di Conferenza Stato - Regioni n. 181/CSR del 29 ottobre 2009 (G.U. 7/12/2009 n.285).

Il Piano Nazionale dei Controlli Ufficiali sui Biocidi è definito in modo da realizzare il coordinamento e l'integrazione dell'organizzazione dei controlli sui prodotti biocidi con la programmazione contenuta nel Piano Nazionale per il Controllo dei Prodotti Chimici (PNC dell'Autorità Competente REACH/CLP) attraverso l'armonizzazione delle strategie e delle modalità operative dei controlli.

Le attività di controllo svolte sul territorio nazionale avvengono a cura delle Autorità preposte alle attività di controllo di cui allegato A dell'Accordo 213/CSR del 2017 ed in conformità dell'art. 66 del BPR.

Il Piano Nazionale Controlli favorisce, inoltre, la partecipazione dell'Italia ai Progetti di Enforcement Europeo (BEF) (Biocidal En-Force) del Forum dell'ECHA che mirano al rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE n. 528/2012 (BPR) e delle legislazioni nazionali, nonché al rispetto di alcuni obblighi trasversali quali quelli previsti dal Regolamento CE n.1272/2008 (CLP) (classificazione, etichettatura, confezionamento) al fine di un controllo completo dei biocidi sul mercato europeo e italiano .

In particolare i controlli riguardano la conformità dei prodotti biocidi e degli articoli trattati immessi in commercio o messi a disposizione sul mercato rispettivamente ai requisiti dell'autorizzazione /registrazione,

al Sommario delle Caratteristiche del Prodotto biocida (SPC) o all'etichettatura, alla classificazione, all'imballaggio e alla Scheda Dati di Sicurezza (SDS).

Per l'anno 2026 il Piano Nazionale Controlli prevede l'adesione ai tre progetti BEF-1-2-3 e ad un progetto di Enforcement che vuole focalizzare l'attenzione dell'ispettore su particolari tipologie di imballaggio dei prodotti biocidi e di conseguenza su etichettature particolari come può essere l'etichetta a libretto.

Nello specifico il progetto, elaborato da un Gruppo di lavoro del BPRS dell'ECHA costituito da rappresentanti di alcuni Stati Membri con esperienza nel settore biocidi e soprattutto controlli sui biocidi, culminerà in un training per tutti gli ispettori europei, organizzato per Dicembre 2025 dall'ECHA da remoto e sarà seguito da un training a ricaduta in lingua italiana, svolto on line dall'Autorità Nazionale Competente, Ufficio 8 della DGDMF del Ministero della Salute per gli ispettori italiani e in seguito si auspica che gli stessi argomenti vengano trattati nei corsi organizzati a livello regionale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le attività di controllo descritte nel presente Piano riguardano:

- prodotti soggetti al regime autorizzativo di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012;
- prodotti sottoposti al regime transitorio di cui all'articolo 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- articoli trattati come definiti dall'articolo 58 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- sostanze attive impiegate nella formulazione dei prodotti biocidi limitatamente alla verifica della conformità all'articolo 95 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- prodotti relativi alle prime due tipologie sopraelencate caratterizzati da particolari confezionamenti e dotati di etichettatura ridotta o a libro.

3. DURATA E RINNOVO

Il presente Piano Controlli ha durata annuale e riguarda le attività di controllo per l'anno 2026. Dopo la sua adozione, il Piano può essere aggiornato e/o modificato solamente in caso di emergenti necessità di controllo relative agli obiettivi strategici fissati.

Si fa presente che le attività di controllo di cui al PNCB riguardano le attività svolte dal 1° gennaio 2026 che si concludono il 31 dicembre 2026. Da parte delle Autorità Competenti Regionali per il controllo dei Biocidi al 31 marzo 2027 è prevista l'invio all'ACN Biocidi della rendicontazione dei controlli svolti.

4. OBIETTIVI STRATEGICI

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 dell'allegato A dell'Accordo 213/CSR del 2017, gli obiettivi strategici generali del presente Piano sono:

1. tutela della salute dell'utilizzatore finale dei biocidi mediante la verifica di conformità dei prodotti alle disposizioni della legislazione vigente;
2. contrasto alle pratiche fraudolente e illecite potenzialmente lesive della salute dei consumatori, anche attraverso la cooperazione e il coordinamento, sia a livello nazionale, tra Amministrazioni ed Enti dello Stato e delle Regioni e Province Autonome, sia a livello internazionale, tra le Autorità Competenti dei diversi Stati membri;
3. alla luce del progetto BEF 3, che riguarda i prodotti biocidi autorizzati ai sensi dell'articolo 17 del BPR e comunque dotati di un Sommario delle Caratteristiche del Prodotto (SPC) autorizzato, gli ispettori dovranno verificare gli obblighi di conformità dell'etichettatura, dell'imballaggio degli stessi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 69 comma 1 e 2 del BPR e comunque la conformità a quanto autorizzato nei corrispondenti paragrafi dell'SPC del prodotto biocida;

4. lo stesso progetto BEF 3 mira, inoltre, alla verifica di alcuni obblighi trasversali legati al Regolamento (UE) n. 1272/2008 (noto come Regolamento CLP-Classificazione, etichettatura ed imballaggio) in particolare la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti biocidi conformemente agli articoli 17 e 31 dello stesso, attraverso il controllo della conformità di alcuni parametri quali: la sostanza attiva e la sua concentrazione, il numero di registrazione del prodotto biocida, il titolare dell'autorizzazione e l'officina di produzione, e, attraverso la verifica, che le Indicazioni di Pericolo (H-Hazard) e i Consigli di Prudenza (P) riportate nell'etichetta dei prodotti, corrispondano a quanto autorizzato nell'SPC del prodotto.

Relativamente ai pittogrammi il progetto BEF 3, fa riferimento alla Schede Dati di Sicurezza (SDS).

Ai sensi dell'articolo 70 del BPR, le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) per le sostanze attive e i prodotti biocidi devono essere elaborate e rese disponibili in conformità all'articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH), ove applicabile.

Esse rappresentano un meccanismo consolidato per la trasmissione di informazioni adeguate sulla sicurezza lungo la catena di fornitura di sostanze e miscele, che soddisfano specifici criteri di classificazione e devono essere fornite da qualsiasi attore nella catena di fornitura almeno quando una sostanza o una miscela (questo include i prodotti biocidi) soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa secondo il Regolamento CLP e devono fornire informazioni complete sulle sostanze o miscele utilizzate in ambito professionale o industriale.

Infine, l'articolo 28 del Regolamento CLP contiene norme sulla selezione dei Consigli di Prudenza (FRASI P) da riportare sulle etichette dei prodotti biocidi.

L'allegato I e l'allegato IV al Regolamento CLP contengono "Consigli di Prudenza" e criteri (ad esempio relativi alle Indicazioni di pericolo) per la loro selezione.

È importante che i titolari dell'autorizzazione garantiscano la coerenza tra le SDS e l'SPC per qualsiasi descrizione d'uso (sezione 4 dell'SPC) e per le istruzioni generali per l'uso (sezione 5 dell'SPC), ad esempio le istruzioni di primo soccorso stabilite nell'SPC.

Gli ispettori dovranno controllare che i pittogrammi riportati nell'etichetta dei prodotti biocidi corrispondenti alle Indicazioni di Pericolo siano gli stessi indicati nella SDS del prodotto.

Il controllo delle SDS è facoltativo, così come è indicato nel Questionario BEF 3, all'interno dell'attività di controllo, ma lo si raccomanda ai fini di una ispezione di merito nell'ambito di un controllo documentale.

5. Allo stesso modo anche il controllo analitico, volto alla verifica della concentrazione delle sostanze attive e della loro purezza, viene reso facoltativo, così come è indicato nel Questionario BEF 3.

L'analisi chimica è uno strumento importante per verificare il contenuto e la presenza (e la concentrazione) di sostanze attive quando si applicano i prodotti biocidi. La conformità è garantita quando il contenuto e la presenza di sostanze attive sono in linea con le autorizzazioni del prodotto biocida interessato. I prodotti biocidi possono anche essere testati per verificarne le proprietà fisiche/chimiche. Le pratiche di Enforcement potrebbero prendere in considerazione test di laboratorio di campioni di routine o prodotti sospetti specifici.

Gli ispettori dovrebbero prendere in considerazione il Product Assessment Report (PAR) per esaminare informazioni specifiche sulle sostanze attive testate.

6. Considerato che, il terzo progetto armonizzato BEF 3 è rivolto ai prodotti biocidi propriamente detti, il controllo riguarderà non solo i disinfettanti PT1, PT2, PT 3 e PT4, i cui principi attivi sono stati approvati dalla Commissione Europea, ma pure altre categorie di prodotti biocidi, in particolare i prodotti per il controllo degli animali nocivi: rodenticidi, avicidi, acaricidi, repellenti e attrattivi e piscicidi PT 14-20.
7. Il presente Piano Nazionale Controlli Biocidi rivolge l'attenzione oltre che ai disinfettanti, ampiamente diffusi sul mercato, ad insetticidi ed insetto repellenti considerando che, il cambiamento climatico ha comportato aumento di insetti e zanzare in tutto il territorio nazionale e di conseguenza l'aumentato consumo di questi prodotti (PT 18 e 19) nel mercato interno. Altri prodotti biocidi, da tenere in considerazione sono i rodenticidi, anch'essi in costante aumento.

8. Il presente Piano prevede che gli ispettori, relativamente ai controlli ispettivi sui PMC, ma anche sui biocidi propriamente detti e sugli articoli trattati con biocidi, possono applicare i progetti BEF 1 e BEF 2 ai fini della verifica del rispetto degli obblighi BPR e delle legislazioni nazionali relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'UE dei biocidi e degli articoli trattati.
9. Si raccomanda di attenersi alle disposizioni concordate e all'utilizzo dei Manuali dei progetti BEF 1, BEF 2 e BEF 3, del Manuale delle Conclusioni e dei Questionari per le ispezioni.

Relativamente al progetto BEF 3, oltre all'utilizzo del Manuale del Progetto per lo svolgimento dei controlli, si consiglia anche l'uso del *Questionario BEF 3 on line*, da utilizzare come check-list per le ispezioni da svolgere nel corso del 2026.

Il Questionario on line deve essere compilato per ogni singolo prodotto controllato e poi in automatico inviato all'ECHA dagli ispettori delle Autorità Competenti Regionali.

Le attività di controllo del presente piano in materia di biocidi ed articoli trattati prevedono come oggetto di controllo l'intera gestione dei biocidi compreso il processo di fabbricazione fino alla immissione in commercio del prodotto. In tale ambito di controlli, secondo quanto previsto dagli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del BPR, vengono presi in considerazione:

- a) la verifica di conformità dei biocidi ai requisiti dell'autorizzazione;
- b) la disponibilità e la verifica di conformità della Scheda Dati di Sicurezza al Sommario delle Caratteristiche del prodotto biocida (SPC) autorizzato (anche in considerazione degli aggiornamenti apportati dal Reg. 2023/1435 per l'aggiornamento al progresso tecnico e scientifico) nel caso dei prodotti biocidi (art 17 del BPR);
- c) la verifica delle specifiche dei principi attivi;
- d) l'identificazione dei lotti di produzione e scadenze;
- e) la verifica della classificazione, dell'etichettatura e dell'imballaggio dei prodotti biocidi ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 69 del BPR e del Reg (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successive modifiche;
- f) la verifica dell'etichettatura del prodotto biocida in conformità al paragrafo 2 dell'art. 69 del BPR;
- g) la verifica della classificazione, dell'etichettatura e dell'imballaggio dei prodotti biocidi ai sensi degli artt. 17 e 31 del CLP;
- h) La disponibilità della documentazione relativa ai risultati dei controlli di qualità interni e tutta la documentazione delle varie operazioni di fabbricazione compiute (specie nel caso di controlli effettuati presso il fabbricante e il titolare dell'autorizzazione);
- i) la verifica dell'autorizzazione dell'officina nel caso dei PMC (Presidi Medico Chirurgici).

Si ricorda che la verifica della corretta classificazione ed etichettatura, soprattutto per i prodotti biocidi non destinati ad un uso professionale e privi di Schede di Dati di Sicurezza (SDS), risulta un target fondamentale, in quanto per questi prodotti l'etichetta è il documento con cui si devono fornire all'utilizzatore finale, spesso il consumatore, tutte le informazioni sul profilo di rischio del prodotto e le corrette misure di mitigazione.

5. SISTEMA DEI CONTROLLI

5.1 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI.

La Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della salute, esercita le funzioni di Autorità Competente in materia di biocidi ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della Legge 6 agosto 2013 n. 97 e del BPR. Nell'Allegato 1 al presente piano sono indicati i nominativi e i recapiti dei punti di contatto nazionali.

Il sistema dei controlli è costituito da Amministrazioni ed Enti dello Stato e delle Regioni e Province autonome; delle suddette Amministrazioni fanno parte gli Enti di cui allegato A dell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR) come modificato dall'Accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. Atti 213/CSR).

Ai sensi del DM 30 luglio 2015 i Carabinieri dei N.A.S (Nuclei Anti Sofisticazioni). esercitano, in via amministrativa, la vigilanza e il controllo in materia di biocidi e presidi medico chirurgici. Le Regioni e le Province Autonome, nell'ambito della propria autonomia, organizzazione e legislazione, hanno individuato le proprie Autorità territoriali per i controlli sul Regolamento BPR nell'ambito dell'Autorità regionale REACH e CLP già designata così come previsto dal punto 3.3 dell'Allegato A dell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR) e punto 3.3. Allegato 1 dell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. Atti 213/CSR).

Le Amministrazioni ed Enti preposti alle attività di controllo di cui al paragrafo 5.1 assicurano un'adeguata disponibilità di personale qualificato ed esperto per lo svolgimento dei controlli in materia di biocidi e comunicano all'Autorità Competente Nazionale (Ufficio 8 della DGFDm all'indirizzo PEC: dgfdm@postacert.sanita.it) ogni eventuale variazione dei contenuti di competenza riportati negli Allegati 1 e 2 del presente piano.

5.2 CRITERI DI PRIORITÀ NELLA SELEZIONE DELLE IMPRESE/PRODOTTI

Gli Enti, Amministrazioni e Autorità Competenti territoriali in materia di biocidi nell'ambito della loro autonomia operativa possono selezionare gli obiettivi del controllo considerando:

- prodotti con evidenze di non conformità;
- imprese titolari di autorizzazione, di fabbricazione, di distribuzione, d'importazione e di vendita al dettaglio di principi attivi, prodotti biocidi e di articoli trattati;
- prodotti individuati dall'Autorità Competente Nazionale (ACN) secondo segnalazioni pervenute;
- prodotti segnalati dall'ECHA o dalle Autorità Competenti all'Enforcement degli Stati Membri dell'UE o dell'AEE;
- secondo quanto previsto dai manuali dei progetti BEF 1, 2 e 3.

Le attività di controllo possono essere svolte in qualunque periodo presso:

- sede del titolare all'immissione in commercio;
- stabilimento di produzione;
- depositi o magazzini;
- rivenditori (commercianti all'ingrosso o al dettaglio) ed utilizzatori professionali (imprese di cui L. 25-1-1994 n. 82 "Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" Decreto 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della Legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione") così come aziende che in base alla classificazione statistica delle attività economiche NACE (Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006) riguardano: commercio al dettaglio di articoli vari (47; 47.11; 47.19; 47.6), settore pitture, vernici, smalti, adesivi sintetici (20.30), commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso Internet (47.91), settore materiali per costruzioni (refrattari, cemento, calce e gesso, etc.) e mobili (23.2; 23.3; 23.50; 23.65; 31; 46.47; 46.73; 47.5; 47.59), prodotti chimici di base, organici, inorganici, e materie plastiche (20; 20.10; 20.13; 20.14; 20.15; 20.16; 20.50; 20.59), commercio all'ingrosso, elettrodomestici, macchinari e altri prodotti (46.43; 46.18; 46.19; 46.7; 46.69; 46.51; 46.74; 46.9), commercio prodotti di consumo (46.40; 46.49; 47.78).
- .

6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI ANNUALI

Entro e non oltre il 31 marzo 2027 le Autorità territoriali preposte ai controlli relazionano all'ACN le risultanze dell'attività di controllo svolte in attuazione del presente piano e nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per i progetti BEF 1, BEF 2 e BEF 3 e secondo quanto previsto dai manuali degli stessi ed effettuate entro il 31 dicembre 2026.

Nello specifico compilano il format tecnico unico della rendicontazione dei controlli REACH e Biocidi, redatto in collaborazione con l'Ufficio 4 della Direzione Generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema, e lo trasmettono via PEC all'Ufficio 8 della Direzione Generale dei Dispositivi medici e del Farmaco all'indirizzo PEC: dgfdm@postacert.sanita.it

Entro il 30 giugno 2027, l'Ufficio 8 elabora una Relazione sulle attività di controllo sui prodotti biocidi riferita all'anno precedente e la pubblica sul sito web del Ministero della Salute.

7. FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ISPETTORI

Gli obiettivi dei controlli del presente piano sono commisurati alle attività formative che sono state erogate agli ispettori delle Autorità territoriali. Vedi paragrafo 1 del presente PNCB.

L'Ufficio 8 della DGFDm fornisce, inoltre, attività di supporto agli ispettori delle Regioni o della Province Autonome che, nell'ambito di una visita ispettiva prevista dal Piano Nazionale Controlli sui Biocidi (PNCB) dovessero rilevare una non conformità o in caso di dubbi interpretativi in merito alla classificazione di un prodotto o ritengano necessario avere chiarimenti da parte dell'ACN.

Utilizzare l'apposita scheda per l'invio di richieste di supporto all'Ufficio 8. Le richieste vanno inviate esclusivamente tramite la posta certificata all'indirizzo: dgfdm@postacert.sanita.it e per conoscenza al Direttore dell'Ufficio 8 Dottoressa Raffaella Perrone r.perrone@sanita.it e al referente per i controlli sui biocidi Dottoressa Antonina Longo an.longo@sanita.it.

La scheda per la richiesta di supporto è riportata nell'Allegato 2 del presente documento.

8. CONTROLLI ANALITICI

Per le analisi quali-quantitative sui prodotti biocidi ed articoli trattati ci si avvale dell'organizzazione identificata nell'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 Rep. Atti n. 88/CSR. Per i controlli analitici si fa riferimento alla rete dei laboratori di controllo e al gruppo di lavoro "Coordinamento della rete dei laboratori" coordinato dal CNSC (Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore) dell'ISS già di riferimento anche per i controlli REACH-CLP.

Alle riunioni della rete dei laboratori convocate dal Coordinamento del CNSC dell'ISS, partecipano anche i rappresentanti della ex DGDMF del Ministero della salute già nominati ai sensi dell'articolo 5 co. 1 lett. a) del Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2017. La partecipazione avviene tramite invito del Coordinamento della rete dei laboratori ogni qualvolta vengono trattati argomenti inerenti i prodotti di cui al Reg. (UE) 528/2012 ed i relativi controlli.

Il controllo analitico è sempre consigliato per la verifica della correttezza della composizione dei prodotti biocidi ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e delle SDS, laddove si ritenesse necessario. Per il progetto BEF 3 vale quanto indicato al paragrafo 4 comma 5 del presente PNCB.

Relativamente alla rendicontazione annuale le autorità territoriali preposte ai controlli relazionano le risultanze delle attività di controllo analitico, in caso di prodotti biocidi ed articoli trattati, sia alla Direzione Generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema per quanto di competenza, sia alla DGDMF,

quest'ultima in quanto ACN sui Biocidi. La rendicontazione avviene sempre tramite il format unico di cui al punto 6 del documento.

Eventuali difformità rilevate a seguito dei controlli analitici dovranno essere comunicate all'Ufficio 8 della DGDMF e, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, vale quanto indicato al punto 9 del presente piano.

10. SANZIONI

Le attività di vigilanza e di accertamento ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al Decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179 (G.U. serie generale n. 284 del 29/11/2021) sono espletate secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 10 ottobre 2017.

1. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179 provvede l'Organo regionale territorialmente competente con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
2. Nel caso in cui le conclusioni dei controlli evidenzino delle non conformità tali da individuare illeciti amministrativi, di cui al Decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179 (GU n 284 del 29/11/2021), i soggetti accertatori procedono ai sensi della Legge 689/81 per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori fornendo specifica evidenza delle non conformità riscontrate.
3. Competente a ricevere il pagamento in forma ridotta di cui all'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Regione territorialmente competente o l'Ente individuato dalla normativa regionale.
4. I soggetti accertatori trasmettono il rapporto di cui all'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, all'Ufficio regionale competente o all'Ente, regionale o territoriale, individuato dalla normativa regionale.
5. La rilevazione di illeciti di natura penale prevede, invece, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.

11. ALLEGATI

Allegato 1: Elenco dei punti di contatto nazionali.

Allegato 2: Scheda per la richiesta di supporto alla ACN.